ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA TABELLA B DEL	
 D.P.R. N. 642/72, COME MODIFICATO DALL'ART. 28 DEL D.P.R. 955/1982	
CONTRATTO DI AFFITTO DELL'ALPE PASCOLIVA IN LOCALITA' AVIO - ANNI	
 2017/2022 - A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART.45 LEGGE 203/82	
 L'anno duemiladiciassette addì del mese di presso la	
Federazione Provinciali Coldiretti, con sede in Via San Zeno n. 69 a Brescia,	
 sono convenuti:	
 il dott. Casalini Roberto, nato a Breno il 3/10/1975, responsabile dell'Area	
Amministrativa del Comune di Edolo, con sede in Largo Mazzini 1 in Edolo	
 (BS), domiciliato per la carica presso la sede Comunale, che agisce	
 esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente – P.IVA	
 00577230980 e C.F. 00760070177; PARTE PROPRIETARIA LOCATRICE	
 il sig. Giacomo Zaina, nato a Breno il 10/2/1974 residente in	
 , iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Brescia	
con la qualifica di piccolo imprenditore sez. speciale coltivatore diretto,	
 PARTE AFFITTUARIA CONDUTTRICE	
 PREMESSO	
 - che il Comune di Edolo con deliberazione del Consiglio Comunale	
 nr. 20 del 15.05.1998 ha approvato i capitolati speciali per	
 l'affittanza delle malghe, ivi compresa la "malga" Avio;	
 - che con atto della Giunta Comunale nr del avente per	
oggetto "Esame e approvazione contratto d'affitto malga Avio" è	
 stato deliberato di affittare la Malga Avio al Sig. Zaina Giacomo;	
 - che la parte proprietaria acconsente che tutte le clausole contrattuali	
vengano formalizzate con l'intervento e l'assistenza dei rispettivi	
1	

rappresentanti professionali di categoria che con la lor	o firma
legittimano l'accordo stesso;	<u></u>
CIO' PREMESSO	CONTRACTOR
Le parti convengono e stipulano quanto segue:	P.C. Ol. No 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO ED IDENTIFICAZIONE DEGLI ALP	EGGI
Con la sottoscrizione del presente contratto stipulato ai sensi de	ell'art.45
della Legge 203/82, il Comune di Edolo (PARTE PROPRIETARIA), co	ncede in
semplice affitto al sig. Zaina Giacomo (PARTE CONDUTTRICE), sopra
generalizzato, gli alpeggi denominati "Alpe pascoliva Avio", no	nché un
fabbricato uso stalla identificato al foglio 72 mappale 54 Catasto Te	erreni del
Comune censuario di Edolo, come di seguito identificati nel Catast	o Terreni
del Comune censuario di Edolo:	
FG.37 n. 5/p superficie (ha) 0,8655	
FG.73 n.1/p superficie (ha) 1,7582	West of the state
FG.73 n.4/p superficie (ha) 0,0475	
FG.73 n.7/p superficie (ha) 0,2954	Acces of the second of the second
FG.74 n.33/p superficie (ha) 3,8148	
FG.74 n.51/p superficie (ha) 3,9012	1. 1999 - 2
FG.74 n.56/p superficie (ha) 3,8615	
FG.76 n.1/p superficie (ha) 0,7560	
FG.36 n.1/p superficie (ha) 3,8595	
FG.36 n.42/p superficie (ha) 2,6925	
FG.73 n.2/p superficie (ha) 0,9085	
FG.74 n.21/p superficie (ha) 0,2180	
FG.74 n.34/p superficie (ha) 6,8755	
2	

	FG.75 n.1/p superficie (ha) 0,4025	1
		A their today (Jib e.)
	FG.75 n.20/p superficie (ha) 18,6915	g gargió es que el que s
	FG.76 n.7/p superficie (ha) 8,6675	LR a remainer
	per una superficie pascolava complessiva di 57,6156 ha ed in relazione a	Torong Directoral
	quanto desunto dal Piano di assestamento della proprietà agro silvo	nos enemant
	pastorale (terza revisione) per il quindicennio 2002 - 2016 e come	n guestène stru
	risultante dalla carta catastale foglio est, allegata allo stesso, che benché	TEE SQUEET THEIR
	non materialmente allegato al presente atto si considera parte integrale e	ad Storiss acc
	sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere	remensure it well
	ART. 2. NORME	g De vislgium
	L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente	and second as it is
	contratto le attività di pascolamento dell'alpe	Fig. Co., and the con-
	L'affitto è regolato, effettuato ed accettato sotto l'osservanza piena,	Fig. (g. poáre ta cel
9	assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e	17/4/24 p. 17 175 1
	risultanti nel capitolato speciale per l'affittanza della "malga" Avio	z work astrony
	approvato dal Comune di Edolo con deliberazione del Consiglio Comunale	nt the con-
	nr. 20 del 15.05.1998, (che s'intende integralmente riportato e trascritto	ob garring g
	pur non essendo materialmente allegato al presente contratto che le parti	igh ing states have
	dichiarano di ben conoscere) modificato nella parte relativa alle superfici in	RTP+37 orași părin F
	ettari come indicate all'art.1 del presente Contratto. L'affittuario, dovrà	8/13/2 ps 1 1 m#
	inoltre, effettuare interventi di spietramento a causa della presenza	4.0000
	abbondante di detriti di falda caduti dalle pareti limitrofe al pascolo ed	1 100
	effettuare decespugliamenti frequenti per limitare l'invasione soprattutto	
	dell'ontano verde, come indicato nel piano stesso	
	ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO	
	3	

 La durata dell'affitto viene stabilita dalla data di sottoscrizione del presente
contratto sino al 31/12/2022. Al termine del contratto, al momento della
liberazione del fondo, all'affittuario non spetterà alcun indennizzo
ART.4. CANONE D'AFFITTO
Il canone annuo dovuto dall'affittuario è determinato in euro 498,00=
(diconsi euro quattrocentonovantotto/00), in deroga agli artt.9 e seguenti
 della Legge 203/82, a favore del Comune di Edolo, da versarsi in un'unica
rata entro la fine di settembre di ogni anno
Per il pagamento effettuato in ritardo sulla scadenza fissata, e comunque,
non oltre 60 giorni, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del
2,5%, come pure, produrranno ipso jure la risoluzione del rapporto di affitto
per fatto e colpa dell'affittuario
 Si esonera l'affittuario dal versamento di cauzione di garanzia
ART. 5. RESPONSABILITÀ
 L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a
 terzi nell'utilizzo del pascolo. Il Comune di Edolo, non risponderà,
comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso
nell'ambito dell'attività del conduttore, dichiarandosi escluso ed indenne da
qualsiasi responsabilità in proposito
ART.6. RESCISSIONE DEL CONTRATTO
 Il Contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:
a) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto al normale e
 razionale utilizzo dei beni dati in affitto, l'inosservanza delle norme e delle
 condizioni stabilite dal contratto e dal capitolato;
 b) qualora non venga rispettato il carico minimo stabilito dal capitolato
4

		!
	Per il mancato pagamento del canone d'affitto e per quanto nel punto a)	FT SOURCE
	sopraindicato l'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla	n hagaal pa
	corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., sarà altresì	
	escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune	Laboration ration in t
	ART.7. NORMA DI RINVIO	regist to a 12
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano	
	le clausole del Capitolato d'Affitto e delle norme e prescrizioni vigenti in	O BOW
	materia, in particolare in materia di affitto di fondi rustici stabilite	THE SEA
	dall'attuale legislazione sui patti agrari	20 C (C
	ART.8. CONTROVERSIE	log o
	In caso di eventuale controversia nascente dall'interpretazione ed in	na Éu
	esecuzione del presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere	
	all'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire un tentativo di composizione	100 C 1
(4 × 4)	della lite con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole	10.00
	inviandone notizia all'altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante	e- austrife
-	lettera raccomandata con avviso di ricevimento	32
	ART. 9. SPESE CONTRATTUALI	esi ah an
	Tutte le spese ed oneri del presente contratto, inerenti e conseguenti	
	(imposte, diritti di Segreteria, etc.,) sono a totale carico dell'affittuario	Last Carrier Carrier
	ART.10. SOTTOSCRZIONE DELL'CONTRATTO	19, 10, 12, 1
	Sottoscrivono il presente contratto i rappresentanti delle Organizzazioni	
•	Professionali di categoria, in qualità di rappresentante della parte affittuaria	and the form of the
	nella persona del Sig. Costa Luca, Segretario di Zona della Federazione	
	Provinciale Coldiretti di Brescia e in qualità di <u>rappresentante della parte</u>	
****	proprietaria nella persona del Sig. Belloli Mauro, Vice Direttore della	
	5	

	Federazione Provinciale Coldiretti di Brescia, che con la propria firma
	legittimano il contratto stesso agli effetti del combinato disposto
	dell'art.45, primo comma e 58 primo comma della Legge 203/82
	In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell'art.45 della Legge
	203/82, le parti reciprocamente riconoscono e dichiarano:
	a) di essere state ritualmente assistite dalle rispettive Organizzazioni
	Professionali di categoria, così come rappresentate, sin dall'inizio
	ed in ogni fase di formazione dell'accordo;
	b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i
	propri diritti e delle conseguenze giuridiche non solo dell'accordo
	nel suo insieme, ma di ogni patto e clausola dello stesso;
	c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto ed in
	particolare quello sulla sua durata
	Tutti i firmatari del presente contratto, in relazione ed ai sensi del D.Lvo
	196/2003 esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati,
	finalizzato solo ed esclusivamente alla gestione amministrativa del
(2-7	contratto stesso
	Letto, approvato e sottoscritto
	Il Comune di Edolo – dott. Roberto Casalini
	L'affittuario - Giacomo Zaina
	Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte
	affittuaria: Costa Luca
	Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte
No.	proprietaria: Mauro Belloli
	Sottoscrizione di clausole specifiche
	6

-	L'affittuario ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo	
	specifico i seguenti articoli: ART.3 DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO -	
	ART.4 CANONE D'AFFITTO – ART.6 RESCISSIONE DEL CONTRATTO	
	Il comune di Edolo - dott. Roberto Casalini	
	L'affittuario - Giacomi Zaina	
	Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte	
	affittuaria: Luca Costa	
	Il rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria per la parte	
	proprietaria: Mauro Belloli	
	7	